

Es. n. /2025 R.G. ES.

Tribunale Ordinario di Udine

Sezione Esecuzioni Mobiliari di Udine

Il G.E.

A scioglimento della riserva,

visti gli atti ed i documenti,

viste le istanze delle parti,

rilevato che la presente procedura si compone di due procedure riunite sub /2025 e /2026;
atteso che il primo pignoramento notificato ex art. 492 bis cpc non è stato notificato alla parte
esecutata per mancata consegna via pec e successivamente solo con certificazione di deposito;
atteso che successivamente è stato notificato pignoramento ex art. 543 cpc sulla base del medesimo
titolo e nei confronti degli stessi terzi pignorati;

sulla es. /2025

rilevato che la mancata notifica del pignoramento sub 2025 è evidente poiché l'indirizzo
@pecfallimenti non può essere considerata un domicilio digitale personale ma è meramente
funzionale e riferibile alla procedura fallimentare; peraltro, se anche UNEP non si fosse avveduto di un
tanto, utilizzando un sistema di notifica automatico, il procedente avrebbe potuto provvedere a
sanare la mancata notifica con una nuova, effettuata nelle forme ordinarie;

infatti, va rilevato che la mancata notifica dell'atto di pignoramento in questo caso specifico è
connotata da inesistenza e, pertanto, non può nemmeno essere sanata dalla costituzione di parte
esecutata a seguito della ricezione della notifica del decreto di iscrizione a ruolo e fissazione udienza,
posto che l'indirizzo pec non è in alcun modo riferibile al soggetto esecutato ma esclusivamente alla
procedura fallimentare (che parrebbe dagli atti evincersi ormai chiusa);

rilevato che tutte le considerazioni in ordine al disagio creato alla notifica dell'atto e alle condizioni di
salute della parte esecutata non sono ovviamente opponibili ed eccepibili in sede di esecuzione,

e rilevato che la valutazione sui motivi di opposizione deve limitarsi alle eccezioni in ordine alla
pignorabilità delle somme dichiarate dovute;

sulla es. /2026

rilevato che la parte opponente ha eccepito, in entrambe le procedure, che sul conto
pervengono gli accrediti derivanti da contributo per l'aiuto familiare erogato dal comune di Latisana;
nonché eccepisce che le somme dichiarate da derivano da assegno sociale, indennità
di accompagnamento e contributo della Regione;

rilevato, in ordine alla pignorabilità delle somme, eccepita nelle opposizioni riferite ad entrambe le
procedure esecutive e per le quali si possono svolgere le medesime considerazioni, che se come
regola generale le somme che pervengono su conto corrente libretto perdono la loro natura per

confusione è anche vero che, nel momento in cui tale natura viene eccepita e provata dalla parte, tale origine deve essere considerata nella valutazione della pignorabilità o meno di tali somme;

rilevato, inoltre, che la ratio della norma di cui all'art. 545 cpc deve essere considerata la medesima del principio secondo il quale le somme percepite a titolo di indennità o di assistenza non siano pignorabili, a prescindere dall'ente erogatore, e purché ne sia provata la natura; un tanto perché è evidente che l'evolversi dello scenario normativo ha ampliato necessariamente il novero degli istituti che per legge erogano benefici assistenziali;

infatti, in dottrina è pacifico che "la ratio di questo regime è collegata alla funzione vitale assolta da tali crediti, destinati come sono a soddisfare situazioni di bisogno più intense rispetto a quelle di natura alimentare (disciplinate dal comma 1)"; tanto che la giurisprudenza ha escluso da tale regime i sussidi dovuti a titolo di contributo per la ricostruzione di zone colpite dagli eventi sismici del 1980 e 1981 (Cass. civ., 15 maggio 2014, n. 10642);

rilevato, altresì, sulla pignorabilità delle somme presso [redacted] che dai documenti dimessi si evince che il saldo contabile presente alla data del pignoramento deve indicarsi in € 108,63 e che successivamente il conto è stato alimentato esclusivamente dai contributi assistenziali del Comune;

invece, non pare condivisibile l'affermazione secondo la quale anche tale minor somma sarebbe da ricondurre a contributi, in quanto gli accrediti e prelievi precedenti alla notifica dell'atto di pignoramento non devono essere considerati ai fini dell'esecuzione e che la somma cristallizzata al momento della notifica non è pignorabile solo se inferiore al triplo dell'assegno sociale in caso di accrediti stipendiali o pensionistici; quindi, le somme non pignorabili sono esclusivamente quelle riferiti agli accrediti di contributo assistenziale, mentre le restanti somme si confondono al momento dell'accredito indipendentemente dall'utilizzo che ne viene fatto o attribuito;

rilevato in ordine alle somme dichiarate da [redacted] che, da un lato, la dichiarazione deve intendersi positiva nei limiti dell'accodamento al precedente pignoramento: ovvero è negativa rispetto al secondo pignoramento ma, posta l'inefficacia del primo, le somme dichiarate in data 13.04.2026 potrebbero ad oggi risultare libere da precedenti vincoli;

tuttavia, dall'altro lato, le somme dichiarate derivano pacificamente da accrediti INPS i quali sono impignorabili perché aventi natura assistenziale,

pertanto, anche l'assegnazione in accodamento al venir meno del vincolo del primo precedente pignoramento ha ad oggetto somme impignorabili;

è evidente che [redacted] o altro istituto bancario al momento della dichiarazione non può conoscere la natura degli accrediti e può solo indicare la presenza di accrediti stipendiali o pensionistici ai sensi dell'art. 545 cpc, non avendo titolo per indagare la fonte e la pignorabilità a monte di tali somme; un tanto, tuttavia, è stato provato dalla parte opponente e pertanto risulta opponibile alla procedura;

lo stesso si dica degli accrediti di €350,00 derivanti espressamente da sussidio economico, i quali avendo natura assistenziale risultano impignorabili;

in ordine al periculum si rileva che lo stesso non sussiste per il solo fatto di essere soggetti a procedura esecutiva ma nel caso specifico è evidente che la pendenza di procedura abbia bloccato l'operabilità su somme che non possono essere oggetto di pignoramento;

tuttavia, è pacifico che la mera sospensione della esecuzione non consente la liberazione delle somme vincolate;

p.q.m.

in accoglimento parziale delle istanze di parte esecutante, rigetta l'istanza di sospensione per la somma di € 108,63;

ritenuti sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum ai sensi dell'art. 624 cpc per i motivi di cui sopra, dichiara la sospensione della esecuzione sub es. '2025 e sub es. '2026 limitatamente alle altre somme;

concede alla parte interessata termine di giorni 60 per introdurre fase di merito sulla opposizione;

considerato che il precedente non ha titolo per valutare la pignorabilità del saldo di conto corrente dichiarato dal terzo pignorato e, tuttavia, rilevato che, nonostante l'opposizione alla es. [REDACTED] con eccezione su vizio di notifica e sulla impignorabilità delle somme, è stato notificato ulteriore atto di pignoramento vincolando i medesimi terzi e le medesime somme, condanna parte opposta alla rifusione delle spese della fase di opposizione che liquida fofettariamente in € 2500,00 considerando i minimi da scaglione per le sole fasi di studio e trattazione.

Conseguentemente, sulla somma dovuta dal terzo pignorato al debitore eseguito
per € 108,63

assegna

al creditore precedente il credito di cui sopra, determinato in €108,63

a parziale soddisfo del pagamento delle spese della presente procedura che si liquidano in € 2221,00 oltre [REDACTED] per esborsi, oltre spese generali, IVA e CNAP come per legge e successive di registro.

Nulla sulla richiesta di liquidazione del terzo pignorato in quanto spese non documentate.

Udine, 25.07.2026

Il G.E.

Dott.ssa